



9098 . 15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Revocazione
sentenza
della Corte
di
cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18792/2013

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Primo Pres.te f.f. - Cron. 9098
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Rep.
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - C.I.
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18792-2013 proposto da:

2015
134

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona
dell'Ambasciatore pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA PETRILLO, rappresentata e difesa
dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA, per delega in calce al
ricorso;



- **ricorrente** -

contro

REGIONE STEREA ELLADA - GRECIA (già AUTOGESTIONE
PREFETTIZIA DI VOJOTIA), in persona del Presidente pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, rappresentata e
difesa dall'avvocato JOACHIM LAU, per procura speciale,
in atti;

- **controricorrente** -

per revocazione della sentenza n. 14199/2008 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega
dell'avvocato Augusto Dossena, Joachim LAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



**La Corte,**

rilevato che:

la Repubblica Federale di Germania impugnò per cassazione la sentenza (n. 486 del 20 marzo 2007) con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva respinto l'opposizione da se stessa proposta avverso il decreto con il quale era stato concesso l'*exequatur* alla sentenza della Corte di cassazione greca recante la sua condanna al pagamento, in favore dell'Amministrazione Regionale della Vojotia, delle spese processuali (per Euro 2.934,70) relative ad un giudizio per indennizzo agli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto dall'esercito tedesco in Grecia;

queste SU, con sentenza n. 14199 del 6 maggio 2008, respinsero il ricorso, ritenendo che la sentenza di uno Stato straniero (nella specie, la Grecia) di condanna di altro Stato straniero (nella specie, la Repubblica Federale di Germania) al pagamento delle spese processuali, relative ad un giudizio per il riconoscimento di un indennizzo agli eredi delle vittime di un eccidio di civili commesso dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale in territorio greco, passata in giudicato e con in calce espressa la formula esecutiva, può essere dichiarata efficace in Italia ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995;

ora, la Repubblica Federale di Germania propone ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 c.p.c. e 3 della legge n. 5 del 14 gennaio 2013, per la revocazione della citata sentenza delle SU della Corte di cassazione;

in particolare, la Repubblica ricorrente fa rilevare che la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 marzo 2012 ha ritenuto che la Repubblica Italiana, nella fattispecie in questione, abbia violato il proprio obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode nell'ambito del diritto internazionale, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali greci per violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Grecia dal Reich tedesco;

la ricorrente fa altresì rilevare di avere proposto innanzi alla Corte d'appello di Firenze istanza per la revocazione della succitata sentenza della stessa Corte d'appello n. 486 del 20 marzo 2007;

risponde con controricorso l'Autogestione Prefettizia di Viotia (ora Regione Sterea Ellada);



osserva che:

la disposizione normativa dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013 (*Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*), in forza della quale la ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa S.C. n. 11163 del 2011, ha stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia (che, nel definire un procedimento di cui sia stato parte lo Stato italiano, abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile), anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (*Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945*), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;

l'istanza di revocazione in esame è divenuta, dunque, inammissibile a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, sulla quale l'istanza stessa fonda;

siffatta ultima, particolare, evenienza comporta l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza



dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 6 MAR 2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI